

Sulla legittimità di un'ordinanza contingibile e urgente di convogliamento delle acque provenienti da un impianto di depurazione

Cons. Stato, Sez. V 11 marzo 2021, n. 2091 - Volpe, pres. ed est. - Comune di Lizzano (avv. Pacifici) c. Acquedotto Pugliese S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) ed a.

Acque - Ordinanza contingibile e urgente di convogliamento delle acque provenienti da un impianto di depurazione - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dall'Acquedotto Pugliese s.p.a., con cui veniva impugnata l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Lizzano n. 28 in data 28 maggio 2012, prot. n. 4395, con la quale si ordinava alla detta società di immettere nella falda acquifera del sottosuolo, fino al 30 settembre 2012, le acque provenienti dall'impianto consortile di depurazione di Lizzano, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe. Ciò sul presupposto che le acque di tale impianto, convogliate nel canale Ostone, avessero determinato un'eccessivo inquinamento della zona costiera della Marina di Lizzano, essendo stata riscontrata un'eccessiva proliferazione di microalghe, causata dall'immissione di elevate quantità di azoto e fosforo attraverso il canale suddetto.

Era impugnata anche la nota del sindaco di Lizzano n. 4753 in data 7 giugno 2012.

Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato che:

- anche se l'ordinanza impugnata ha cessato i suoi effetti il 30 settembre 2012, permane l'interesse, quanto meno morale, dell'Acquedotto Pugliese al ripristino della propria immagine;

- sussiste la violazione dell'art. 104 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che vieta espressamente lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, sicché il Comune di Lizzano non avrebbe potuto disporre il contrario, neppure con ordinanza contingibile e urgente;

- né può soccorrere sul punto la norma invocata dal resistente all'udienza di discussione (art. 3bis del decreto n. 43 del 2013), trattandosi di disposizione che proroga fino al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza rifiuti relativo alla Regione Puglia e quindi l'applicabilità fino a detta data delle disposizioni speciali, derogatorie di quelle ordinarie, finalizzate al solo superamento di detto stato di emergenza, dal cui ambito resta del tutto estraneo il caso in esame;

- la proroga della deroga alle norme ha, quindi, riguardato il livello di depurazione delle acque reflue dai depuratori, non l'immissione di tali acque nella falda.

2. La sentenza viene appellata dal Comune di Lizzano per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 111 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in relazione all'art. 100 c.p.c. Travisamento e illogicità manifesta.

Si sostiene che il primo giudice non avrebbe potuto ritenere sussistente il danno all'immagine, poiché dedotto per la prima volta dalla ricorrente all'udienza di discussione. Inoltre, il ricorso di primo grado si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile per difetto di interesse o improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché era stato notificato il 20 settembre 2012 mentre il provvedimento impugnato aveva efficacia sino al 30 settembre 2012 e in quanto la società ricorrente aveva dedotto anche la non imputabilità a sé del fenomeno di inquinamento di cui trattasi, che nemmeno il Comune avrebbe imputato all'Acquedotto Pugliese;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, sotto diverso profilo, dell'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all'art. 301 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente). Illogicità e contraddittorietà manifesta. Omessa o insufficiente motivazione.

Si deduce che il principio di precauzione, oltre al pericolo, anche solo potenziale, di compromissione della salute umana e dell'ambiente imponevano l'emanazione del provvedimento impugnato in primo grado.

L'Acquedotto Pugliese s.p.a. si è costituito in giudizio e, in memoria, ha dedotto la sussistenza del proprio interesse, l'inammissibilità dell'appello con riguardo alla violazione dell'art. 104 del d.lgs. n. 152/2006, affermata dal primo giudice e sulla quale non vi sarebbe motivo di gravame, e che la competenza spetterebbe alla provincia e non al comune. Per il resto ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente.

Anche l'appellante ha depositato memoria e l'Acquedotto Pugliese s.p.a. ha prodotto memoria di replica.

3. L'ordinanza contingibile e urgente impugnata in primo grado veniva emanata nel 2012 poiché, in una parte della zona costiera della Marina di Lizzano, era possibile constatare sin dal 2010 un'anomala torbidità dell'acqua del mare con un'insolita colorazione bruno-rossastra. E si riteneva che la causa fosse dovuta a un'eccessiva proliferazione di microalghe provocata dall'immissione in mare di elevate percentuali di azoto e fosforo attraverso il canale Mascia e il



canale Ostone, dal medesimo anno ricettacolo delle acque provenienti dall'impianto depurativo consortile di Lizzano, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe.

4. Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.

La circostanza che il danno all'immagine era stato dedotto per la prima volta dalla ricorrente all'udienza di discussione è irrilevante, potendo il giudice comunque ritenere d'ufficio la sussistenza dell'interesse ad agire, indipendentemente dalle eccezioni e deduzioni di parte.

Inoltre, nella specie sussisteva l'interesse sia all'azione sia alla decisione, avendo il provvedimento impugnato in primo grado comunque prodotto effetti, seppure per pochi giorni, ed essendo lo stesso diretto nei confronti dell'Acquedotto Pugliese s.p.a., a cui veniva ordinato, per quanto di competenza, "di convogliare, in deroga alla normativa vigente, le acque, provenienti da detto impianto, nella falda acquifera del sottosuolo, riversandole nel punto accessibile più vicino". Residuava, infine, anche un possibile interesse risarcitorio, con riguardo agli eventuali danni arrecati dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

5. Il secondo motivo di appello è inammissibile e comunque infondato.

L'appellante non contesta specificatamente l'illegittimità riscontrata dal primo giudice a causa della violazione, da parte del provvedimento impugnato in primo grado, di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui "È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo".

Comunque, per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, devono ricorrere cumulativamente i presupposti:

a) di un grave pericolo;

b) della contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento;

c) dell'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea.

Nella fattispecie per cui è causa difettano i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, poiché lo stesso provvedimento impugnato non rendeva conto dell'esistenza di una situazione di pericolo imprevedibile ed eccezionale, ma solo della persistenza di problematiche note ormai da anni.

6. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

(Omissis)